



## **UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**

### **‘ADDA MARTESANA’**

Città Metropolitana di Milano  
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di **Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano**

#### **SETTORE 4 FINANZIARIO E RISORSE UMANE**

**Determinazione n. 17 del 17-02-2020**

**Registro generale n. 87 del 17-02-2020**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 - PARTE STABILE**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO altresì:**

- a) che i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:
  - n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
  - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
  - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
  - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;
- b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' in data 16 giugno 2016.

**VISTO** il Titolo IV dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Uffici e personale*, che disciplina l'organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

**VISTO** il comma 2 dell'art. 34 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' ad oggetto *Organizzazione degli uffici e del personale*, il quale stabilisce che l'Unione, mediante appositi atti deliberativi, disciplina:

- a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

**VISTO** il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", approvato con Delibera di Giunta dell'Unione N. 10 del 17 ottobre 2016 e modificato con Delibera di G.U. N. 79 del 15 novembre 2017.

**VERIFICATO** che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente applicabili agli organi dell'Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all'art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

**ATTESO:**

- che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto dall'art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell'Ente;

**PREMESSO CHE:**

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**CONSIDERATO:**

- che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;
- che l'art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione", ha riscritto le modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è ora fornita dall'art. 67 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018;
- l'art. 71 "Disapplicazioni" del CCNL del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali) stipulato in data 21/05/2018;

**PRESO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- ai sensi dell' art. 67 comma 7 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017;

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

**PRESO ATTO** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

**Richiamato il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34** (c.d. Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale in riferimento al trattamento accessorio del personale recita: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

**ATTESO** che la norma sopra-citata troverà applicazione solo a seguito dell'approvazione del D.M. attuativo

**VISTI** i Fondi per le risorse decentrate relativi all' anno 2016 dei singoli Comuni aderenti all'Unione, come da singole Tabelle 15 del Conto annuale delle spese del personale per l'anno 2016.

**RICHIAMATI** altresì

- la deliberazione n. 116/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale si afferma che il limite esposto al precedente punto si applica anche al Segretario Comunale;
- la deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, contenente il principio di diritto secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (così come modificato, a decorrere dal 01/01/2018, dall'art. 1, comma 526, Legge 27/12/2017, n. 205 "Legge di Bilancio 2018") non sono soggetti al limite di cui al sopra citato art. 23, comma 2;
- l'art. 40, comma 3-*quinq.*, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., il quale prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- la Circolare n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - Ufficio VI, la quale ha fornito le istruzioni operative per operare la decurtazione permanente di cui all'art. 1, comma 456, Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.; inoltre, ha indicato che detta decurtazione permanente debba essere certificata dal Revisore dei Conti;

- la Circolare n. 20 del 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II, la quale afferma l'obbligo di verifica da parte del Revisore dei Conti del "Fondo risorse decentrate";

**DATO ATTO CHE:**

- la presente Unione è un Ente privo di dirigenza e che le funzioni dirigenziali sono conferite, con decreto del Sindaco, ai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 109, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- ai fini del rispetto del già citato limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i., le "Posizioni Organizzative", di cui sono titolari i Responsabili di Settore con relativa "Retribuzione di posizione", istituite dall' Unione sono mutate nel numero e nel valore economico rispetto all'anno 2016;
- l'Unione rispetta il vincolo in materia di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i.;

**RILEVATO** pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale della parte inerente le risorse stabili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate e del nuovo CCNL sottoscritto il data 21 Maggio 2018 al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio, previsti dal CCNL;

**DATO ATTO che:**

- successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., si procederà alla costituzione definitiva del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui trattasi;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al collegio dei Revisori dei Conti il rilascio dell'apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;

**RITENUTO** in ogni caso di riservarsi la facoltà di modificare, parzialmente o completamente, la costituzione del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui al presente provvedimento, anche alla luce del DPCM di cui si attende la pubblicazione o di future circolari e/o chiarimenti che dovessero intervenire a livello normativo e giurisprudenziale;

**DATO ATTO** quindi che la parte stabile del FONDO per le risorse umane e la produttività per l'anno 2020 è stato quantificato per complessive € 281.681,13 che, al netto della decurtazione permanente dei fondi ammontante ad Euro 6.669,03 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, oltre ad Euro 1.260,00 di altre decurtazioni permanenti al Fondo derivanti dal Fondo del Comune di Bellinzago Lombardo, diventano Euro 273.752,13;

**DATO ATTO ALTRESÌ** che l'importo di cui sopra potrebbe essere rideterminato a seguito della costituzione definitiva del Fondo 2020 in caso di superamento del limite al trattamento accessorio imposto dalla legislazione vigente;

**TENUTO CONTO** che la costituzione del "Fondo risorse decentrate" è materia non rientrante fra quelle oggetto di relazioni sindacali e che, pertanto, è un atto di esclusiva competenza dell'Ente;

**TENUTO CONTO** altresì che la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

**DATO ATTO** che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

**RICORDATO** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**VISTI** i conteggi indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'UCL Adda Martesana approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 17/10/2016 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** inoltre i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 17 del 21/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 104 del 24/10/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019/2021;
- deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 9 del 31/01/2019 di approvazione definitiva del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 13 del 28/06/2019 "Attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore n. 4 (Finanziario e Risorse Umane) - Rag. Lucio Marotta" dal 28/06/2019 al 27/06/2020”;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali (già Regioni-Autonomie Locali);

## **DETERMINA**

Per le ragioni in narrativa espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

**1.DI COSTITUIRE** “ la parte inerente le risorse stabili del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2020” secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati in premessa come da prospetto allegato che parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter erogare il trattamento economico accessorio (ad esempio: indennità di comparto quota Fondo, progressioni economiche, indennità turno, ecc...) a favore del personale dipendente, fatta salva comunque la necessità di eventuale verifica alla luce di mutamenti normativi, o di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

**2.DI DARE ATTO** che le risorse stabili del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” di cui al punto 1 ammontano a € **281.681,13** che, al netto della decurtazione permanente dei fondi

diventano Euro 273.752,13 come meglio descritto nell'allegato "A", il quale è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**3.DI DARE ATTO** che il "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui trattasi è quantificato nel rispetto:

- della vigente normativa in premessa esplicitata;
- delle altre norme in vigore in materia di personale;

**4.DI DARE ATTO altresì** che l'importo di cui sopra potrebbe essere rideterminato a seguito della costituzione definitiva del Fondo 2020 in caso di superamento del limite al trattamento accessorio imposto dalla legislazione vigente

**5.DI RISERVARSI** la facoltà:

- di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui al presente provvedimento;
- di procedere tempestivamente al recupero di eventuali somme erroneamente erogate tramite uno specifico "Piano di rientro", il quale preveda la conseguente diminuzione degli importi della costituzione del "Fondo risorse decentrate" dell'anno in cui si accerta l'indebita erogazione (ed eventualmente, se necessario, degli anni successivi) fino al pieno recupero delle somme indebitamente liquidate;

**6.DI DARE ATTO** che l'importo di cui al punto 2, risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2020;

**7.DI DARE ATTO CHE:**

- successivamente alla deliberazione di Giunta dell'Unione indicante la destinazione delle risorse aggiuntive variabili ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., si procederà alla costituzione definitiva del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui trattasi;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si terrà conto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 e s.m.i.;
- con riferimento alla suddetta costituzione definitiva, si chiederà al Revisore Unico dei Conti del Comune di Settala il rilascio dell'apposito parere così come indicato dalla Circolare n. 20 datata 05/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF - Ufficio II;
- di riservarsi la facoltà di modificare parzialmente o completamente, in ogni caso, la costituzione del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" di cui al presente provvedimento;

**8.DI DARE ATTO** che:

- il programma dei pagamenti correlati all'adozione del presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa, e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in argomento ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**9.DI DARE ATTO**, infine, che:

- non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del sottoscrittore del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

• la relativa spesa trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020, e che la spesa per la corresponsione delle progressioni economiche e dell'indennità di comparto, risulta già impegnata ope legis ad inizio esercizio nel bilancio 2020 ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 267/2000;

**10.DI SPECIFICARE** che l'utilizzo delle risorse stabili è già destinato alla remunerazione dei seguenti istituti e che eventuali risparmi potranno essere definitivamente quantificati e resi disponibili soltanto dopo la chiusura dell'esercizio:

- Indennità di comparto
- Progressioni orizzontali consolidate
- Indennità di turno

**11.DI DISPORRE:**

- l'invio di copia del presente atto:
  - a. alle R.S.U. aziendali, alle OO.SS. di categoria,
  - b. all'O.I.V., alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica e al Revisore dei Conti;
- la pubblicazione sul sito internet in "Operazione Trasparenza"

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 17-02-2020

Il Responsabile del Settore  
LUCIO MAROTTA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005